

300 Provvedimento di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente  red
Art. 300 Provvedimento di liquidazione
1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
modifiche e precedente normativa  blue
precedente normativa di riferimento
<b>Art. 197 (Provvedimento di liquidazione).</b> Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.



300 Provvedimento di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza  green
Documenti collegati:
300 Provvedimento di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 300 Provvedimento di liquidazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art 300 Provvedimento di liquidazione 1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni
fine
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello